

## SCADENZE DEL MESE DI GIUGNO 2024

**ENTRO MERCOLEDÌ 5 GIUGNO**

### *MANIFESTAZIONI SPORTIVE A PAGAMENTO*

#### **1. Compilazione prospetto biglietteria e abbonamenti**

Le associazioni sportive che percepiscono corrispettivi – nella forma di abbonamenti - per l'organizzazione di manifestazioni sportive dilettantistiche, sono tenute entro oggi (ai sensi del DPR 13 marzo 2002, n.69) alla compilazione del prospetto riepilogativo degli abbonamenti rilasciati durante il mese precedente (Mod. SD/2).

**ENTRO LUNEDÌ 17 GIUGNO (il 16 cade di domenica)**

### *TITOLARI DI P.IVA. IN REGIME '398*

#### **2. Compilazione registro IVA minori**

Per le associazioni che abbiano optato per il regime di cui alla Legge 398/91, oggi scadono i termini per la compilazione del registro IVA minori (DM 11/2/97) per quanto riguarda le attività di natura commerciale svolte nel mese precedente.

### *MANCATI VERSAMENTI NEL MESE PRECEDENTE*

#### **3. Ravvedimento operoso breve**

Entro oggi è possibile sanare gli omessi versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il termine ultimo del 16 maggio 2024, versando – mediante Modello F24 – le imposte e le ritenute, unitamente alla sanzione, pari al 1,5%, e agli interessi legali, pari all'2,5% su base annua, da calcolare giorno per giorno.

Trascorso tale termine sarà ancora possibile effettuare il ravvedimento operoso sugli omessi versamenti ma con l'applicazione di una sanzione maggiorata quantificata in ragione del ritardo nel versamento.

### *DATORI DI LAVORO/COMMITTENTI*

#### **4. Versamento delle ritenute fiscali sui compensi per collaborazioni coordinate e continuative anche di natura sportiva**

Entro oggi devono essere versate – mediante Modello F24, codice tributo 1001 – le ritenute alla fonte sui compensi erogati in base a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel mese precedente. Per le sole Cococo di natura sportiva (D.Lgs. 36/2021), entrate in vigore lo scorso 1° luglio 2023, il versamento delle ritenute fiscali sarà dovuto solo al superamento della



soglia annuale di euro 15.000.

#### **5. Versamento ritenute fiscali su redditi di lavoro autonomo anche di natura sportiva**

Entro oggi devono essere versate – mediante Modello F24 – le ritenute a titolo di acconto operate sui compensi pagati (vale il principio di cassa) nel mese precedente a lavoratori autonomi titolari di partita IVA o in regime di collaborazione occasionale (codice tributo: 1040 - Redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni).

Per le prestazioni occasionali e professionali di natura sportiva (D.Lgs. 36/2021), entrate in vigore lo scorso 1° luglio 2023, il versamento delle ritenute fiscali sarà dovuto solo al superamento della soglia annuale di euro 15.000.

Continua a valere per i professionisti che abbiano adottato il regime fiscale forfettario (articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190) la soglia di esonero Irpef fino ad 85.000 euro di fatturato, nel rispetto delle condizioni dettate da tale regime.

#### **6. Versamento ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati**

Entro oggi devono essere versate – mediante Modello F24 – le ritenute alla fonte su premi anche di natura sportiva e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente (codici tributo: 1046 - premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza; 1047 - premi per giochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e in altre manifestazioni; 1048 – altre vincite e premi).

#### **7. Versamento del contributo previdenziale sui compensi erogati per collaborazioni occasionali e collaborazione coordinate e continuative non sportive**

Entro oggi devono essere versati – mediante Modello F24 – i contributi INPS sui compensi pagati (vale il principio di cassa) nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e collaboratori occasionali non coordinati (questi ultimi quando abbiano superato il tetto annuale di esenzione di 5.000 euro). Si utilizzerà il codice tributo C10 per gli iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria ed il codice tributo CXX per i non iscritti.

#### **8. Versamento del contributo previdenziale sui compensi erogati per lavoro sportivo autonomo**

Entro oggi devono essere versati – mediante Modello F24 – i contributi INPS sui compensi pagati (vale il principio di cassa) nel mese precedente a lavoratori sportivi autonomi (Cococo, occasionali). Si rammenta che i compensi da lavoro sportivo autonomo godono di un'esenzione sui primi 5.000 euro incassati nell'anno solare e al superamento di tale soglia le aliquote previdenziali da applicare saranno:

- Lavoratore con già altra copertura previdenziale obbligatoria: 24%;
- Lavoratore senza altra copertura previdenziale obbligatoria: 25% + aliquote aggiuntive pari al 2,03%

Si rammenta che fino al 31/12/2027 i versamenti delle sole aliquote previdenziali, escluse quindi le aliquote aggiuntive) sono da calcolare sul 50% del compenso imponibile ai fini previdenziali.

La circolare 88/2023 dell'INPS ha confermato che i codici tributo da utilizzare per i versamenti sono il C10 per gli iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria ed il CXX per i non iscritti.

#### 9. Versamento dei contributi ex ENPALS

Scade oggi il termine di versamento dei contributi ex ENPALS dovuti in relazione a prestazioni lavorative rese nel mese precedente.

### TRIBUTI

#### 10. Imposta sugli intrattenimenti per attività continuative non gratuite

Le associazioni che hanno svolto nel corso del mese precedente attività di intrattenimento in modo continuativo a titolo non gratuito devono versare entro oggi la relativa imposta sugli intrattenimenti. Il codice tributo con cui versare tramite modello F24 questa imposta è il 6728 (N.d.R.: le attività sportive non sono assoggettate all'imposta sugli intrattenimenti).

**ENTRO MARTEDI' 25 GIUGNO**

### ACQUISTI E/O CESSIONI INTRACOMUNITARIE

#### 11. Modello Intra 1: COMUNICAZIONE MENSILE (per i soggetti che hanno realizzato, nei 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazione, un ammontare totale trimestrale pari o superiore ad € 50.000,00)

Le associazioni con partita iva trasmettono entro oggi il Modello INTRA 1 (relativo alle cessioni intracomunitarie di beni e servizi resi), ed il Modello INTRA 2 relativo agli acquisti intracomunitari di beni e servizi inerenti alle attività commerciali. La comunicazione riguarda le operazioni contabilizzate nel mese precedente.

**ENTRO DOMENICA 30 GIUGNO**

### OBBLIGHI DI TRASPARENZA

#### 12. Pubblicazione contributi pubblici anno solare 2023

L'onere è previsto esclusivamente in capo agli enti che abbiano incassato nell'esercizio solare 2023 contributi pubblici – privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria - complessivamente pari o superiori a 10.000,00.

Le informazioni devono essere pubblicate in modo schematico e comprensibile per il pubblico, individuando come necessarie le seguenti voci:



- denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente (l'associazione);
- denominazione del soggetto erogante (la pubblica amministrazione);
- somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico);
- data di incasso;
- causale (ovvero la descrizione relativa al motivo per cui tali somme sono state erogate: ad esempio, come "liberalità" oppure come "contributo in relazione ad un progetto specifico presentato dall'ente").

La pubblicazione di tali informazioni avviene sul sito internet dell'ente oppure su "analogo portale digitale". Le organizzazioni che non hanno il sito internet possono utilizzare la propria pagina Facebook. Qualora l'organizzazione non avesse nemmeno la pagina Facebook, l'obbligo può comunque essere adempiuto pubblicando i contributi sul sito internet della rete associativa alla quale l'ente aderisce.

L'onere riguarda anche società sportive dilettantistiche a responsabilità limitata, cooperative anche sociali ed imprese sociali costituite in forma societaria. Per tali soggetti le informazioni devono essere comunicate all'interno della nota integrativa al bilancio di esercizio e all'eventuale bilancio consolidato. Il termine è quello ordinario previsto per l'approvazione del bilancio.

Tali soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all'obbligo pubblicando le informazioni, entro il 30 giugno 2024, sul proprio sito internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

### **13. Deposito bilanci al RUNTS**

Entro oggi gli Enti del Terzo Settore (ETS) che abbiano ottenuto l'iscrizione al RUNTS sono tenuti al deposito nel registro del bilancio relativo all'esercizio sociale 2022/2023, se hanno esercizio a cavallo, ovvero all'esercizio 2023, se hanno esercizio solare.

Il bilancio degli ETS deve essere redatto in conformità agli schemi di rendicontazione approvati con D.M. 5 marzo 2020 e, al momento, può essere depositato in formato PDF/A unitamente al verbale di assemblea che lo ha approvato e, eventualmente, alla relazione dell'organo di controllo.

Gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro devono depositare, e pubblicare nel proprio sito internet, anche il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali a norma dell'art 14 del D.Lgs 117/2017.

### **14. Aggiornamento dati RUNTS**



Per le organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps) scade oggi l'onere di aggiornamento del numero degli associati, lavoratori e volontari sulla piattaforma del Runts alla data del 31 dicembre 2023.

Si tratta di un adempimento previsto col decreto istitutivo del Runts allo scopo di consentire agli uffici di verificare la permanenza dei requisiti minimi richiesti dalla legge per queste specifiche tipologie di enti, sia con riguardo alla base associativa, sia alla forza lavoro e volontariato.

Per quanto riguarda i lavoratori, nel computo dovranno intendersi i lavoratori dipendenti e/o parasubordinati con apertura di posizione assicurativa INAIL. Non assume dunque rilevanza, ai fini dell'aggiornamento, il numero dei lavoratori autonomi occasionali ed i rapporti di lavoro autonomo sportivo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa non essendo assoggettati a contribuzione Inail, mentre concorreranno i contratti di collaborazione amministrativa gestionale in ambito sportivo.

Tale comunicazione potrà essere effettuata solo dal legale rappresentante o altro componente del consiglio direttivo già registrato sul Runts accedendo al portale Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con le proprie credenziali Spid/Cie e apponendo la propria firma digitale sulla pratica. Non è possibile delegare un soggetto terzo (Notaio o Dottore Commercialista).

**ENTRO LUNEDI' 1 ° LUGLIO (il 30 giugno cade di domenica)**

### *IMPOSTE*

#### **15. Versamento saldo e primo acconto imposte Ires e Irap**

Per le associazioni con esercizio sociale concluso il 31/12/2023 oggi scade il termine di versamento del saldo delle imposte relative all'esercizio 2023, e del primo acconto – ove dovuto - per l'esercizio 2024.

#### **16. Versamento secondo o unico acconto Ires e Irap**

Le associazioni con esercizio sociale concluso il 31/07/2023 entro oggi devono, se tenute, effettuare il versamento del secondo o unico acconto per l'esercizio 2023/2024.

### *DATORI DI LAVORO/COMMITTENTI*

#### **17. Invio Modello Uniemens all'INPS**

Entro oggi gli enti associativi che abbiano instaurato rapporti di lavoro dipendente ovvero collaborazione di lavoro autonomo (collaborazioni coordinate e continuative, collaborazioni coordinate e continuative a progetto, collaborazioni occasionali coordinate, collaborazioni occasionali tenuti a versare i contributi Inps) sono tenuti ad inviare per via telematica il modello Uniemens recante i dati retributivi e contributivi relativi a compensi erogati nel mese precedente.



L'invio del modello Uniemens deve essere effettuato anche dagli enti sportivi che hanno effettuato ritenute sui compensi di lavoro sportivo e sulle collaborazioni amministrative gestionali eccedenti i 5.000 euro pagati nel mese precedente.

### **18. Comunicazioni UNILAV per lavoro sportivo**

Entro oggi gli enti sportivi devono effettuare la comunicazione Unilav per denunciare i contratti di lavoro sportivo di natura autonoma che hanno avuto decorrenza dal mese precedente. La comunicazione può essere effettuata tramite il Registro delle attività sportive dilettantistiche (RASD) ovvero tramite gli ordinari canali di invio della comunicazione.

## ***DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI***

### **19. Presentazione della dichiarazione telematica (Unico ENC + Dichiarazione IRAP)**

Le associazioni con esercizio concluso al 31/07/2023 devono effettuare entro oggi la presentazione delle dichiarazioni in via telematica.

### **20. Comunicazione INTRA 12**

Entro oggi sono tenuti ad effettuare questa comunicazione gli enti non commerciali che abbiano effettuato acquisti intracomunitari. In particolare, si tratta di:

- associazione senza Partita IVA
  - a) che abbiano optato per l'applicazione dell'IVA in Italia;
  - b) che abbiano effettuato acquisti intracomunitari di beni soggetti ad IVA di importo superiore ad euro 10.000,00;
- associazione con partita IVA con riferimento agli acquisti inerenti alle attività di carattere istituzionale.

Il modello Intra 12 deve essere presentato in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati relativamente agli acquisti registrati con riferimento al secondo mese precedente, utilizzando il nuovo Modello.